



Ordine di priorità 2026 - 2029

per la concessione di aiuti finanziari per la promozione dell'uguaglianza tra donna e uomo nella vita professionale (aiuti finanziari ai sensi della LPar)

del 8 maggio 2025

Il Dipartimento federale dell'interno DFI,
visti l'articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)¹, gli articoli 14 ss. della legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar)² e l'articolo 1 dell'ordinanza del 22 maggio 1996 sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi³,

decide:

1. Scopo

Con il presente ordine di priorità per la concessione di aiuti finanziari, il DFI intende:

- rafforzare gli obiettivi e le misure della «**Strategia Parità 2030**»⁴ adottata dal Consiglio federale nel 2021. Gli aiuti finanziari costituiscono una misura in ognuno dei due campi d'azione seguenti: il campo d'azione «Vita professionale e pubblica» contribuisce a rafforzare l'autonomia economica delle donne durante l'intero arco della vita attraverso una loro maggiore integrazione nel mercato del lavoro. Il campo d'azione «Conciliabilità e famiglia» favorisce la parità migliorando le condizioni quadro che consentono a donne e uomini la conciliabilità tra vita privata, familiare e professionale e la ripartizione equilibrata del lavoro retribuito e del lavoro domestico, familiare e di cura non retribuito. Gli aiuti finanziari promuovono inoltre l'uguaglianza contrastando gli stereotipi di genere nel mondo del lavoro,
- integrare e sostenere attraverso misure di promozione della parità gli obiettivi e le misure della Confederazione nell'ambito della politica del personale, della politica della formazione (professionale) e della promozione della conciliabilità tra vita professionale e familiare,
- impiegare i mezzi disponibili nel modo il più possibile mirato, efficace, economico e consapevole dei rischi, conformemente alle priorità e alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze⁵,
- attuare le raccomandazioni formulate nell'ambito della valutazione degli aiuti finanziari previsti dalla legge federale sulla parità dei sessi, realizzata nel 2020⁶.

¹ RS 616.1

² RS 151.1

³ RS 151.15

⁴ www.strategiaparita2030.ch

⁵ Controllo federale delle finanze (CDF): «Sussidi: rapporto di sintesi sulle precedenti verifiche dell'11 gennaio 2024 (CDF - 22537) nonché rapporto «Conseils en matière de gestion des subventions» (in francese) del marzo 2024

⁶ Infrast: «Evaluation der Finanzhilfen nach dem Gleichstellungsgesetz. Schlussbericht» (in tedesco) dell'ottobre 2020

2. Priorità nella valutazione delle domande

Sono concessi aiuti finanziari prioritariamente a **progetti ai sensi dell'articolo 14 LPar** e dell'articolo 1 dell'ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi, i cui obiettivi, servizi e prodotti rientrano nei seguenti punti di forza equivalenti con pubblici target diversi⁷:

Punto di forza A

Progetti per lavoratrici e lavoratori che mirano a promuovere la pari partecipazione di donne e uomini al mondo del lavoro

Punto di forza B

Progetti per imprese/datori di lavoro che mirano a promuovere l'uguaglianza in seno all'azienda

Punto di forza C

Progetti settoriali che mirano a promuovere l'uguaglianza

Punto di forza D

Progetti che mirano a promuovere la scelta professionale di bambini e giovani libera da stereotipi di genere

3. Altri progetti ai sensi dell'articolo 14 LPar

Se i mezzi finanziari lo permettono, possono beneficiare di aiuti finanziari anche progetti che, pur non rientrando nei punti di forza A, B, C e D, soddisfano i criteri di cui all'articolo 14 LPar.

4. Nessun aiuto finanziario per consultori ai sensi dell'articolo 15 LPar

In considerazione del riesame dei sussidi del DFI nel 2015, delle decisioni del Consiglio federale nel quadro dell'approvazione del consuntivo 2015 e della vigente ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni (principio della sussidiarietà), non sono concessi aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 15 LPar per consulenze individuali in materia di formazione professionale e continua, (re)inserimento, orientamento professionale e pianificazione della carriera e diritto del lavoro.

5. Altre disposizioni

Qualora prima o durante il periodo di validità del presente ordine di priorità le condizioni quadro su cui si fonda subissero modifiche (p. es. stralcio, riduzione o aumento del credito destinato agli aiuti finanziari, modifica di legge), il DFI procederà alla sua revisione prima della conclusione del periodo di validità.

⁷ I punti di forza sono illustrati nei dettagli nelle direttive.

6. Informazione

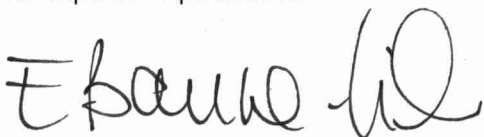
In applicazione dell'articolo 13 capoverso 4 LSU, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU) informa le cerchie interessate del presente ordine di priorità e lo pubblica sul proprio sito Internet.

7. Entrata in vigore

Il presente ordine di priorità entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è valido fino al 31 dicembre 2029.

Dipartimento federale dell'interno DFI

La capa del Dipartimento

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elisabeth Baume-Schneider', with a stylized flourish at the end.

Elisabeth Baume-Schneider